

- (2) Il contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 2092/2004 è gestito in base ai documenti rilasciati dal rispettivo paese terzo. È quindi necessario chiarire che ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2092/2004 si applicano le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006, fatte salve le condizioni supplementari stabilite nel citato regolamento.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

sione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1° luglio 2009 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (*) della Commissione.

(*) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10»;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingente, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione "nulla", per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingente;
- b) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingente, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione "nulla", che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingente.

Tuttavia, per i periodi contingenti che iniziano a partire dal 1° luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commis-

2) sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 (*) della Commissione, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (**) della Commissione e del regolamento (CE) n. 382/2008 (***) della Commissione.

(*) GU L 114 dell' 26.4.2008, pag. 3.

(**) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(***) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»;

2) è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo bis

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingente, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione "nulla", per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingente;